

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente GARAVELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con  
modificazioni:

« Norme sui corsi della Scuola di guerra  
dell'Esercito » (2164):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 631, 632, 633 e <i>passim</i>
BRUNI . . . . .	632, 633, 634 e <i>passim</i>
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	631, 632, 633 e <i>passim</i>
PICARDI . . . . .	642, 643
PIRASTU . . . . .	633
SIGNORI . . . . .	642
SPORA, relatore alla Commissione . . . . .	631, 632 633 e <i>passim</i>

*La seduta ha inizio alle ore 10,55.*

PELUSO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con  
modificazioni del disegno di legge:

« Norme sui corsi della Scuola di guerra  
dell'Esercito » (2164)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito ».

Non essendoci altri senatori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPORA, relatore alla Commissione. Mi sembra che nel corso del dibattito non siano emerse osservazioni di particolare rilevanza sul merito del provvedimento. Pertanto, non avverto la necessità di replicare e confermo il mio parere favorevole al disegno di legge.

CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo non ha nulla da

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

aggiungere e raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Presso la Scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della rispettiva durata di un anno accademico:

*a)* corso di Stato maggiore, avente lo scopo di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito, ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

*b)* corso superiore di Stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di Stato maggiore di cui alla precedente lettera *a)*, al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

(È approvato).

**Art. 2.**

Alla frequenza del corso di Stato maggiore sono destinati tutti i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi sono avviati, in ordine di ruolo, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio ed a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione od a comprovate infermità.

(È approvato).

**Art. 3.**

Al corso di Stato maggiore sono ammessi inoltre, a domanda e previo superamento di apposito concorso per titoli, i capitani del-

l'Arma dei carabinieri aventi l'anzianità di grado prevista annualmente nel bando di concorso, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di Stato maggiore.

Il numero dei posti da mettere a concorso è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola volta.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bruni, Pecchioli, Pirastu, Peluso, Specchio, Di Benedetto ed Albarello il seguente emendamento, tendente a sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge. Il regolamento dovrà essere emanato entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

**BRUNI.** L'emendamento si illustra da sè. Chiediamo soltanto che le modalità del concorso ed i titoli da valutare siano stabiliti con il regolamento d'esecuzione e che venga fissato un termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, per la emanazione di detto regolamento.

**S P O R A**, *relatore alla Commissione.* Non avrei nulla da osservare, signor Presidente, poichè sono d'accordo che un termine debba essere comunque stabilito. Mi sembra soltanto che sarà forse un po' difficile potere rispettare il termine di tre mesi e, pertanto, mi rimetto al parere del Governo.

**CENGARLE**, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Non ne farei una grossa questione, anche perchè il Ministero ha necessità di emanare sollecitamente il regola-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

mento di esecuzione affinché la legge entri in vigore nel termine previsto. Tuttavia, poichè tra gli adempimenti da assolvere per la emanazione del regolamento vi è quello di sentire il parere del Consiglio di Stato, mi sembra inopportuno porre un termine ad esso che è un organo consultivo indipendente. Vi è poi da aggiungere che un termine siffatto, non potendo avere carattere perentorio, non ha un grosso significato.

Pertanto, pure accogliendo il significato dell'emendamento e dando assicurazione che per quanto di nostra competenza il regolamento sarà emanato prima dell'inizio dell'anno accademico 1976-77, pregherei i proponenti di non insistere.

**P I R A S T U .** Data la cortesia con cui viene richiesto al mio Gruppo di ritirare lo emendamento, sarei quasi tentato di aderire alla richiesta; ma mi sembra che sia interesse comune approvare l'emendamento stesso, poichè esso non tocca la sostanza della legge. Se non riusciamo neppure ad introdurre delle modifiche che riguardino le procedure e diano più ordine e maggiore certezza, allora non vedo in quale misura possiamo contribuire all'elaborazione del testo che dobbiamo varare.

Se il termine di tre mesi sembra insufficiente, possiamo stabilire un periodo più lungo, per esempio di sei mesi; però è bene che questo sia fissato fin d'ora e non credo che si possa condividere quello che diceva il collega Spora, quando affermava che è inutile porre un termine quando si sa che non sarà rispettato. Al contrario, ritengo che dobbiamo porlo e chiedere che sia rispettato.

**S P O R A ,** *relatore alla Commissione.* Non ho alcun motivo per essere contrario. Stabiliamo sei mesi, in modo che il Consiglio di Stato abbia il tempo sufficiente per esprimere il suo parere.

**C E N G A R L E ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* D'accordo.

**B R U N I .** Anche noi siamo d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto, quindi, ai voti l'emendamento al penultimo comma dell'articolo 3 presentato dai senatori Bruni ed altri, con la modifica testè concordata che sostituisce alle parole « tre mesi » le parole: « sei mesi ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

L'articolo 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di Stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di Stato maggiore.

I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di Stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa ».

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Agli ufficiali frequentatori del corso di Stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale Ufficiale*.

*(È approvato).*

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

## Art. 6.

Per essere ammessi al corso superiore di Stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di Stato maggiore e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di Stato maggiore.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impediva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di Stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite di sei unità.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bruni, Pecchioli, Pirastu, Peluso, Specchio, Di Benedetto ed Albarello il seguente emendamento:

*All'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere fra le parole « limite » e di « sei unità » la parola: « massimo ».*

BRUNI. Si tratta di un emendamento puramente formale, nel senso che si inten-

de aggiungere la parola « massimo » al limite fissato e riferito al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Mi risulta che anche lo stato maggiore è d'accordo e quindi non ci dovrebbero essere difficoltà ad accogliere la nostra proposta.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bruni ed altri, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di Stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di Stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di Stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una Commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il Direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito; disimpegna le mansioni di segretario senza voto un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 8.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli prevista dal terzo comma dell'articolo precedente un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna prova ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le due prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

La Commissione esaminatrice per le prove suddette, nominata dal Ministro della difesa, e presieduta dal comandante della Scuola di guerra e composta da otto membri di cui non più di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta Scuola ed i rimanenti esterni.

Le graduatorie degli idonei, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del Ministro della difesa e pubblicate nel *Giornale Ufficiale*.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bruni, Pecchioli, Pirastu, Peluso, Specchio, Di Benedetto ed Albarello un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma le seguenti parole: « scelti anche fra gli ufficiali in servizio dell'Esercito di campagna ».

BRUNI. Dichiaro di ritirare questo emendamento perchè i chiarimenti intervenuti nel frattempo (tra la presentazione dell'emendamento stesso e la discussione di stamane) ci hanno convinto del fatto che i

membri esterni previsti dal quarto comma sono in pratica anche ufficiali dell'Esercito di campagna. Peraltro, vi è l'effettiva esigenza di lasciare un margine per la scelta di specialisti in materie particolari, come geografia, storia, diritto, per cui ci sembra che l'emendamento non abbia più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

## Art. 9.

Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di Stato maggiore gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro, su proposta del capo di Stato maggiore dell'Esercito, sentito il parere di una commissione, convocata dal comandante della Scuola di guerra che la presiede e composta dal vice comandante, dal comandante del corso e da due ufficiali insegnanti, più elevati in grado del giudicando.

(È approvato).

## Art. 10.

Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di Stato maggiore sono comunicati, alla fine del corso, il giudizio di idoneità con relativa qualifica o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata sul *Giornale Ufficiale*.

(È approvato).

## Art. 11.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unità della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle rima-

nenti Armi. L'esperimento può essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze d'impiego.

Al termine dell'esperimento pratico, l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende compila la documentazione caratteristica ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, pronunciandosi sull'attitudine dell'ufficiale al servizio di Stato maggiore. Lo stesso giudizio deve essere espresso nel caso in cui si renda necessario compilare documenti caratteristici prima del termine suddetto.

(È approvato).

#### Art. 12.

Gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di Stato maggiore, effettuato l'esperimento pratico e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneità alle funzioni di Stato maggiore. Il giudizio è rinnovato da parte della stessa commissione nei riguardi dei colonnelli al termine del periodo di comando per essi prescritto ai fini dell'avanzamento.

Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli Stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del Ministro della difesa.

Il numero complessivo dei predetti incarichi è fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Il giudizio di idoneità a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo è espresso da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa. La commissione è presieduta dal capo di Stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte,

in qualità di membri, il vice comandante della Scuola di guerra, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito, il generale capo del primo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito ed un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La commissione esamina la personalità di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di Stato maggiore e del corso superiore di Stato maggiore, dell'esperimento pratico e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso. Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commissione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione.

È attribuita alla Commissione la facoltà di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'esito della valutazione è sottoposto alla approvazione del Ministro della difesa, comunicato all'interessato e pubblicato nel *Giornale Ufficiale*.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, il seguente secondo periodo:

« Il giudizio è rinnovato da parte della stessa commissione nei riguardi dei colonnelli al termine del periodo di comando per essi prescritto ai fini dell'avanzamento ».

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento s'illustra da sé.

SPORA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo periodo del primo comma dell'articolo 12, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

## Art. 13.

Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'articolo 12 cessano dagli stessi:

a) per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12;

b) per perdita dell'idoneità a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del Ministro della difesa, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 12

(E approvato).

## Art. 14.

I quadri I e II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella allegata alla presente legge.

(E approvato).

## Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianità di nomina ad ufficiale non anteriore al 1° settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico che avrà inizio l'anno successivo a quello di pubblicazione della legge.

Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore anteriormente all'anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bruni, Pecchioli, Pirastu, Peluso, Specchio, Di Benedetto ed Albarello un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole « che avrà inizio l'anno successivo a quello di pubblicazione della legge », con le seguenti: « 1976-1977 ».

BRUNI. L'emendamento è motivato dall'esigenza di far sì che la nuova normativa possa in ogni caso applicarsi a parti-

re dall'anno accademico 1976-1977, indipendentemente dall'approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento entro il presente anno. Esso è, cioè, teso a favorire l'attesa degli ufficiali che saranno chiamati a frequentare i corsi del predetto anno accademico.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Ritengo pienamente motivato tale emendamento.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento all'articolo 15 proposto dai senatori Bruni ed altri, di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

È stato presentato dai senatori Bruni, Pecchioli, Pirastu, Peluso, Specchio, Di Benedetto ed Albarello il seguente articolo aggiuntivo 15-bis:

« Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605, gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277, e il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2982, nonchè tutte le altre norme in contrasto con la presente legge ».

B R U N I . Anche questo emendamento si illustra da sè; tuttavia, poichè l'articolo aggiuntivo comporta la conoscenza di norme che risalgono a circa 30 anni fa, credo di dover dire, sia pure brevemente, qualche cosa.

Il presente disegno di legge trova fondamento nell'esigenza di dare una nuova normativa ed uniformare il complesso dei provvedimenti che nel corso di questi anni sono stati emanati sulla Scuola di guerra.

Con un apposito decreto legislativo del 1946 fu abolito il Corpo di stato maggiore; tale abolizione ha comportato e in un certo senso comporta tuttora una modifica del rapporto tra gli ufficiali che frequentano il corso della Scuola di guerra e le rispettive carriere. In verità, nel corso di questi anni, nonostante l'abolizione del Corpo di stato maggiore, una serie di norme che si riferivano a tale soppressa istituzione hanno continuato ad essere applicate.

Noi siamo dell'avviso che se vogliamo essere coerenti con il provvedimento in esame dobbiamo avere il coraggio di eliminare tutto ciò che c'è a valle del provvedimento stesso. Le questioni relative ai titoli, alle mostrine, ai grandi e piccoli benefici o abusi devono essere superate inserendo nel disegno di legge tale articolo aggiuntivo; si creerebbe altrimenti una situazione sulla quale non potremmo sicuramente essere d'accordo. D'altra parte non vedo come si possa respingere un emendamento che propone di eliminare una normativa che deve essere eliminata proprio perchè entrerebbe in aperta contraddizione con il disegno di legge che stiamo discutendo. Infatti, tutte le disposizioni riguardanti le commissioni d'esame, le precedenze, il numero delle cariche, non hanno più ragione di esistere quando viene svolto un concorso per titoli ed esami; quando è resa obbligatoria la partecipazione dei capitani; quando viene abolito per legge il Corpo di stato maggiore. Voglio, dunque, sperare che l'emendamento venga approvato dalla Commissione.

**S P O R A**, *relatore alla Commissione.*  
Mi rimetto al parere del Governo.

**C E N G A R L E**, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo, come il senatore Bruni, vuol vedere chiaro in ordine all'articolo aggiuntivo che tende ad abrogare il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 605; gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 409; il decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1799; il decreto presidenziale 10 febbraio 1953, n. 277 e il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2982. A tale proposito faccio presente che del de-

creto legislativo 12 aprile 1946, n. 605 può essere abrogato solo l'articolo 1, superato dall'articolo 12 del disegno di legge. L'articolo 2 (che è l'ultimo) si limita ad abrogare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 409, e pertanto appare incongruo abrogare una norma abrogante per tornare ad abrogare le norme abrogate. Il concetto ora espresso è talmente chiaro che non occorre neanche sottolinearlo.

Degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 409 del 1944 si è già detto; l'articolo 4 richiedeva il concerto del Tesoro per l'emanazione di norme non più attuali.

Il decreto legislativo 3 dicembre 1947, numero 1799, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277, sono norme regolamentari e non legislative. Non è, pertanto, appropriato abrogarle con legge; si provvederà con l'emanando regolamento.

Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2982, nella parte ancora attuale, riguarda l'istituzione e il funzionamento della Scuola di guerra; non può, quindi, essere abrogato senza vanificare l'intero disegno di legge. Pertanto, in conclusione, l'abrogazione dovrebbe essere limitata all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605. Non sembra, quindi, il caso di introdurre nel disegno di legge un'apposita disposizione per dichiarare l'abrogazione di una norma sulla cui caducazione, per effetto dell'articolo 12 del presente disegno di legge, non potrà esservi alcun dubbio.

**B R U N I**. Nonostante tali chiarimenti rimango, almeno parzialmente, perplesso. Posso essere d'accordo sull'inopportunità di abrogare legislativamente norme regolamentari. Non mi hanno persuaso, invece, le altre considerazioni svolte dal sottosegretario Cengarle.

Potrei anche ritirare l'emendamento, signor Presidente, perchè la parte fondamentale dell'articolo da me proposto consiste non tanto nell'abrogare l'articolo 1 del decreto legislativo n. 605 del 1946, quanto nell'abrogare le norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale, le quali, anche se non è appropriato abro-



4<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

garle per legge — e posso concordare su ciò — concernono in effetti proprio quegli aspetti connessi all'abolito Corpo di stato maggiore di cui è necessario in questa sede disporre l'eliminazione.

Se il Governo può garantire che tali norme esecutive verranno eliminate dal regolamento che dovrà essere emanato, mi riterrei, almeno limitatamente a tale profilo, soddisfatto.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Do assicurazione al senatore Bruni che il Governo prenderà in considerazione le sue richieste.

BRUNI. Ritiro, allora, l'articolo aggiuntivo 15-bis.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 15-ter:

« All'onere di lire 45 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della Tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)	
	Capitano	Maggiore
<b>I. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri.</b>		
Corso di Stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/13 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso.	1/13 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado
<b>II. — Ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.</b>		
Corso di Stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/9 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso.	1/9 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Ai soli fini dell'applicazione della norma transitoria di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 giugno 1974, n. 257, rimangono in vigore i benefici connessi a periodi di volo, già previsti dal quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Il Governo propone di sostituire la Tabella predetta con la seguente:

TABELLA

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
<i>I. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri.</i>			
Corso di Stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/13 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso.	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado
<i>II. — Ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.</i>			
Corso di Stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/9 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso.	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Ai soli fini dell'applicazione della norma transitoria di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 giugno 1974, n. 257, rimangono in vigore i benefici connessi a periodi di volo, già previsti dal quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

La metto ai voti.

(È approvata).

B R U N I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo parlamentare del partito comunista si asterrà dal votare il provvedimento in discussione. La particolare attenzione che il Gruppo comunista ha dedicato a questo disegno di legge, sia sollecitando la visita alla Scuola di guerra dell'esercito, che attraverso il dibattito politico in sede di sottocommissione, nonchè con l'incontro

con i diretti interessati al Ministero della difesa ed infine con la proposizione di vari emendamenti, può avere infastidito qualcuno; noi ci auguriamo tuttavia che si sia compreso da parte di tutti che lo spirito che ci ha animato muove da due considerazioni. La prima considerazione è che avevamo la certezza di trovarci di fronte ad un provvedimento che sfugge alla *routine* e alla normale amministrazione; la seconda è che esi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

steva la possibilità di apportare modifiche migliorative tenendo presente l'esigenza di pervenire ad un rinnovamento non solo della Scuola ma delle posizioni di carriera degli ufficiali. La Scuola ha costituito, fino ad oggi, motivo di particolare privilegio aumentando le differenziazioni all'interno delle Forze armate; il carattere di privilegio era basato sulla discrezionalità dei metodi di selezione. Si è parlato, in passato, di casta militare e fino a quando è esistito il Corpo di stato maggiore, ciò ha avuto un suo fondamento. Questo Corpo separato è stato presente nella storia militare del nostro paese, nella storia dell'unità d'Italia e in quella successiva al compimento dell'unità d'Italia.

Nel valutare il disegno di legge siamo partiti da alcune considerazioni che hanno una loro validità e giustificano il nostro attuale atteggiamento.

C'era il problema della obbligatorietà della frequenza della Scuola di guerra; c'era il problema della discriminazione (che tuttora rimane e che forse è il punto più grave del disegno di legge) tra colleghi della Marina e dell'Aeronautica da una parte e dell'Esercito dall'altra. C'era il problema, che in parte rimane, di mettere ordine nella farraginosa situazione creata dalla permanenza di norme in contrasto tra loro dopo la normativa che ha soppresso il Corpo di stato maggiore.

Faccio un esempio: esiste una circolare dello stato maggiore (vorrei che l'onorevole Sottosegretario ne prendesse nota), n. 3000/091 del 1960, che fa obbligo di chiedere rapporti informativi riservati sugli ufficiali che frequentano la Scuola di guerra. Questa circolare è illegittima da 15 anni, ma continua a costituire lo strumento attraverso il quale si operano selezioni che vanno al di là di tutte le norme o regolamenti che esistono a questo proposito, dal momento che tali rapporti informativi riservati non sono previsti. Al limite si potrebbe pensare che nella richiesta delle note caratteristiche dell'ufficiale ci possa essere anche qualcosa di tal genere; ma non esiste. In più riteniamo che lo stato maggiore non abbia alcuna veste giuridica per farlo.

Diciamo ciò, onorevoli colleghi, perchè se non ci fosse questa permanente caratteristica discriminatoria, dal 1972 ad oggi un modo per discutere i provvedimenti presentati a tale proposito dal nostro Gruppo si sarebbe potuto trovare. Ed il fatto che sia passato tanto tempo dalle prime richieste di riforma della Scuola di guerra alla discussione odierna, non si può dire che non abbia portato dei danni.

Il Governo ha ammesso in fasi successive, pressato da interpellanze e interrogazioni del Gruppo comunista, il carattere discriminatorio della selezione per la frequenza della scuola di guerra, nonchè il fatto che fosse illegale lo svolgimento a porte chiuse degli esami orali, che fosse illegale la mancata attribuzione dei voti di profitto, che fosse illegale l'aver superato il limite di 280 persone addette alle cariche di stato maggiore, raggiungendo una cifra di gran lunga maggiore a quella prevista dalla stessa legge durante la guerra, cioè in un periodo in cui esisteva un esercito di gigantesche proporzioni. Il Governo ha ammesso che il superamento del limite di 280 elementi è avvenuto attraverso un *escamotage* che non deve più ripetersi, cioè la mancata registrazione dei relativi decreti alla Corte dei conti (che in un paese civile potrebbe trascinare qualcuno in tribunale) e la non pubblicazione dei nominativi degli ufficiali ammessi agli esperimenti pratici e dichiarati idonei alle cariche previste dai regolamenti.

Tutto ciò aveva bisogno di una modifica, e la ragione della nostra astensione nei confronti del disegno di legge nasce proprio da questo interrogativo: il provvedimento è andato incontro ai problemi che abbiamo denunciato? In parte sì; il fatto che sia resa obbligatoria la partecipazione di tutti gli ufficiali, il fatto che l'ingresso al corso superiore di stato maggiore avvenga attraverso un esame per titoli, il fatto che le graduatorie siano non solo pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* ma rese note agli interessati e quindi conformi alle leggi che regolano altri settori dell'apparato dello Stato, sono elementi indubbiamente positivi e di cui va-

4ª COMMISSIONE

51º RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

lutiamo l'importanza. Ma certamente dovrà essere cura del Governo (perchè dipenderà da quel regolamento di attuazione che consente un'ampia discrezionalità di applicazione nell'ambito della legge) fare in modo che tutti gli altri effetti negativi che si sono accavallati nel corso di questi anni non abbiano più a verificarsi.

E a questo proposito vorremmo chiedere fin d'ora che al momento in cui sarà emanato il regolamento di attuazione della legge si abbia la possibilità di conoscerlo e valutarlo.

Perchè è proprio il carattere parziale del disegno di legge, il fatto che ancora una volta nello spirito generale del provvedimento sia stato lasciato un margine di discrezionalità troppo ampio allo stato maggiore e ai quadri dirigenti della Scuola di guerra, escludendo persino la presenza del Sottosegretario nella commissione che procede alla valutazione dell'idoneità degli ufficiali (prevista, se non erro, dall'articolo 12), a determinare la nostra astensione dalla votazione e il nostro augurio che nell'ambito del regolamento di attuazione le osservazioni critiche che abbiamo fatto trovino, quanto meno in parte, soddisfazione.

S I G N O R I . A nostro modo di vedere, il disegno di legge che stiamo per approvare migliora in una certa misura le norme sui corsi della Scuola di guerra e tende a ridurre — non ad eliminare — il carattere di casta che questa scuola per molto tempo ha avuto.

La condizione di inferiorità nella quale si mantengono gli ufficiali di complemento è un dato di fatto che non può essere sconosciuto e ignorato. Tuttavia, nonostante i miglioramenti che si vanno ad introdurre, non vi è dubbio che al di là delle nostre buone intenzioni e al di là dello stesso disegno di legge, non dovrà mancare la volontà politica di spingere nella direzione giusta la ristrutturazione in senso democratico del nostro esercito; perchè se questa volontà politica non ci dovesse essere, leggi di questo tipo ne potremmo approvare una alla settimana ma tutto rimarrebbe come prima.

È necessario fare in modo che la selezione — questo è il punto — sia obiettiva e non risenta di valutazioni di carattere soggettivo e che l'atteggiamento di apertura sia inteso come rispondente alle nuove esigenze della società. È bene ricordare che non è con comportamenti repressivi e con il confondere la disciplina con la repressione che si possono risolvere i problemi che stanno al fondo del malumore che alberga nelle file dell'esercito. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario tenesse conto di quello che sto dicendo in questo momento e cioè che è inutile dar luogo ad affermazioni di principio interessanti, quando poi, per esempio, si è costretti ad assistere al provvedimento recentemente adottato di un trasferimento entro 24 ore di due sottufficiali di stanza a Bolzano, i sergenti maggiori Bonaspina Paolo e Biancastelli Enzo, trasferiti, nel quadro della ristrutturazione dell'esercito, si è detto, uno all'Aquila e l'altro a Firenze — senza tener conto che il Buonaspina è nativo di Bolzano e ha ivi la famiglia e il Biancastelli è residente sempre a Bolzano e frequenta il biennio di fisica — soltanto perchè attivi fautori delle istanze dei sottufficiali di quella zona. Un altro caso è quello, riportato dai giornali, dell'arresto di tre sottufficiali dell'aeroporto di Ghedi, in provincia di Brescia, per manifestazione sediziosa perchè insieme a circa 300 colleghi sottufficiali avevano pacificamente e tranquillamente manifestato il loro dissenso nei confronti delle punizioni inflitte a quattro sottufficiali che avevano preso parte alla riunione nazionale che ha avuto luogo a Roma nelle ultime settimane. Disciplina sì, ma non repressione; il generale che ha preso i provvedimenti contro i due sottufficiali di Bolzano dovrebbe avere maggiore sensibilità verso quanto di nuovo vi è nel mondo militare e dovrebbe anche comprendere che le regole di disciplina devono essere dirette verso nuove direzioni, nell'interesse dello stesso esercito.

Dette queste cose e fatte queste puntualizzazioni, il Gruppo socialista dichiara di votare a favore del provvedimento.

P I C A R D I . Molto brevemente per dire che il Gruppo democratico cristiano voterà

a favore del provvedimento. Vorrei rilevare che la legge, come è stato detto anche in altre circostanze, segue un certo ritmo evolutivo che è forse più lento rispetto al mutamento della società che è molto più rapido, per ragioni strutturali e tecniche e perchè la stessa dialettica parlamentare porta a questi naturali ritardi. Colgo qui l'occasione di riprendere un concetto già detto un momento fa e cioè che è necessario che vi sia la volontà politica di realizzare determinati obiettivi e mi pare che questa volontà politica è confermata proprio dalla presentazione del presente disegno di legge. Purtroppo il momento storico in cui certi eventi maturano nelle Aule parlamentari è quello in cui possono maturare: è la storia, è la realtà della vita parlamentare che ce lo insegna.

**B R U N I .** Io non condivido che si dica purtroppo e basta.

**P R E S I D E N T E .** I problemi si pongono quando ci sono le condizioni per risolverli. Questo vuol dire il senatore Picardi.

**P I C A R D I .** È esatto. Questo provvedimento è importante perchè consente di progredire sia pure con le sue carenze come tutte le cose di questo mondo, come tutte le leggi che mai sono perfette; la perfezione bisogna attingerla altrove, non come manifestazione della volontà e del pensiero umano. Nè episodi particolari, come quelli che

citava il senatore Signori, possono essere portati come esempio di una involuzione, anche perchè bisognerebbe conoscere nei particolari tutto quello che è avvenuto; da un certo punto di vista io potrei anche dire che non so quanto sia stato opportuno e prudente che i sottufficiali di Bolzano prestassero servizio in reparti di stanza nei luoghi di residenza e forse l'errore è stato compiuto non successivamente ma prima, nel momento in cui cioè si diede loro tale destinazione. Anche questo aspetto, dunque, potrebbe essere tenuto presente nella particolare struttura che hanno le nostre Forze armate.

Affermo, ancora, nell'esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenta un vero punto fermo di evoluzione e di progresso ed un passo avanti nel quadro della ristrutturazione e dell'ammodernamento dell'Esercito.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI